



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**Ministero dell'Istruzione**

(di seguito denominato MI)

e

**Unione italiana delle Camere di commercio**

(di seguito UNIONCAMERE)

e

**InfoCamere**

(di seguito IC)

**“Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”**

## VISTI

- la legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, che ha previsto le modalità e le condizioni per il conferimento dell'autonomia scolastica alle scuole statali di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della suddetta legge n. 59/1997 che, tra l'altro, finalizza l'autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107/2015), recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che individua tra le priorità di intervento il miglioramento dell'offerta formativa attraverso l'innovazione digitale;
- la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 marzo 2016, n. 170 (in seguito, Direttiva n. 170/2016), che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, assicurando la qualità delle iniziative formative;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";
- l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, un programma di sviluppo che 193 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto nel 2015, e il particolare, il Goal 4 sull'Istruzione di qualità;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato il 13 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 1 concernente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- la Strategia nazionale per le competenze digitali approvata con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 21 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2020, con il n. 2065, la quale annovera nel Comitato Tecnico Guida anche rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e dell'Unioncamere;
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione del 16 settembre 2021 concernente l'individuazione delle priorità politiche del MI per l'anno 2022.

### PREMESSO CHE

#### il MI:

- intende elevare la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con le iniziative derivanti dall'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione del 16 settembre 2021, anche attraverso la promozione di *setting* didattici nuovi e innovativi;
- nell'ambito del PNRR individua l'innovazione digitale quale intervento prioritario per il miglioramento dell'offerta formativa, ritenendo che essa possa contribuire a realizzare metodologie di apprendimento nuove e innovative, in cui il concetto tradizionale di classe risulta arricchito dall'uso di contenuti digitali, anche funzionali alla didattica laboratoriale;
- promuove iniziative finalizzate a diffondere la cultura della cittadinanza digitale, consapevole dei benefici che l'uso della Rete e delle tecnologie possono apportare ai loro utenti, ma anche, parallelamente, dei rischi che si corrono quando si usa la Rete o le tecnologie senza la comprensione profonda dei meccanismi e degli algoritmi che le regolano;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- ha predisposto, nell'ambito della razionalizzazione e dell'efficientamento dei rapporti con il mondo della imprenditoria, della cultura, del fare, della formazione e dell'arte, l'applicazione "Protocolli in Rete", raggiungibile dal sito del MI, attraverso la quale gli enti appartenenti ai mondi appena citati possano proporre nuovi protocolli d'intesa o aderire a protocolli esistenti e le scuole presentare le domande per ottenere i beni/servizi forniti dagli enti stessi mediante procedure *on-line*.

**UNIONCAMERE:**

- è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano;
- fondato nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- a livello europeo assicura la rappresentanza delle Camere di commercio italiane in seno a *Eurochambres*, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa;
- intende realizzare attività riferite alla ricerca, alla multimedialità e all'uso attivo e creativo delle nuove tecnologie nelle scuole;

**IC:**

- è la società per l'innovazione e l'informatica, interamente partecipata dal Sistema Camerale (Camere di Commercio, Unioncamere, Società del Sistema);
- cura la gestione informatica del Registro delle Imprese, contenente i dati anagrafici ed economici di tutte le imprese italiane;
- eroga i servizi digitali del Sistema Camerale per l'impresa, quali la Carta Nazionale dei Servizi – Firma digitale, il Cassetto Digitale dell'Imprenditore, l'analisi dei dati economici ai fini dello sviluppo e del rispetto della legalità;
- dispone e gestisce una piattaforma e-learning destinata principalmente alla formazione sui servizi digitali del Sistema Camerale.

**Tutto ciò premesso****SI CONVIENE QUANTO SEGUE****Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

**Articolo 2  
(Finalità)**

Le finalità del presente Protocollo d'intesa, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, sono:

- a. promuovere e rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale negli studenti;

b. promuovere iniziative per l'individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica;

c. avvicinare gli studenti al mondo di Internet, della cittadinanza digitale, mettendo in evidenza benefici e rischi che da essa derivano.

### **Articolo 3 (Impegni delle Parti)**

Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d'intesa, le Parti concordano quanto segue:

#### **Impegni del MI:**

1. concorrere al raggiungimento delle finalità identificate nell'art.2 del presente Protocollo d'intesa;
2. mettere a conoscenza le Istituzioni secondarie di secondo grado delle condizioni e delle modalità per usufruire delle iniziative derivanti dal seguente protocollo.

#### **Impegni di UNIONCAMERE:**

1. partecipare alla ideazione e progettazione delle iniziative derivanti dal seguente protocollo, in particolare di corsi su tematiche rilevanti per la Governance della Rete, come, ad esempio, le seguenti: cittadinanza digitale e globale; identità reale e identità digitale; skill digitali; cybersecurity.
2. coadiuvare le Camere di Commercio nella promozione e assistenza nei propri territori delle istituzioni scolastiche che richiedessero supporto per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Impegni di INFOCAMERE:**

1. assicurare la realizzazione delle iniziative derivanti dal seguente protocollo, anche mediante la messa a disposizione il suo sistema di e-learning;
2. supportare con strumenti di assistenza e tutoraggio l'attuazione delle iniziative di cui sopra.

### **Articolo 4 (Condizioni generali)**

1. Il presente Protocollo d'intesa non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendano riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo a uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineino i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e

marchi di servizio, ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo d'intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno più utilizzare, in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte. Le Parti, inoltre, non potranno utilizzare il suddetto marchio, denominazione o logo della controparte altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

3. Non sono previsti oneri finanziari a carico del MI per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa.
4. Non sono previsti oneri finanziari a carico delle scuole coinvolte nelle iniziative derivanti dagli impegni definiti tra le parti all'Art. 3.
5. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui all'Art. 3 per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.
6. Il presente Protocollo d'intesa non costituisce prerequisito o condizione abilitante per la procedura di accreditamento prevista dalla Direttiva n. 170/2016, in premessa citata.

#### **Articolo 5 (Comunicazione e visibilità del Protocollo d'intesa)**

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle stesse UNIONCAMERE e IC.

#### **Articolo 6 (Attuazione del Protocollo d'Intesa)**

1. Le procedure di attuazione del presente Protocollo d'intesa saranno curate congiuntamente da UNIONCAMERE, IC e MI, per il quale opereranno il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, anche attraverso l'applicazione "Protocolli in Rete".
2. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui all'Art. 3, le parti si riservano di risolvere il presente Protocollo d'intesa.

**Articolo 7**  
**(Durata e Recesso)**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata fino alla conclusione delle attività derivanti dagli Articoli 2 e 3, ma comunque non superiore ai 3 anni;
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatica del presente Protocollo d'intesa.

**Articolo 8**  
**(Clausola di non esclusività)**

1. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.
2. Il MI è libero di concludere separatamente, sui temi e alle condizioni del presente Protocollo d'intesa, protocolli di intesa con tutti gli altri soggetti interessati, operanti nel medesimo settore.
3. Gli operatori del settore, nel rispetto dei principi e alle condizioni individuati nel presente Protocollo d'intesa, possono presentare richiesta di stipula di un nuovo protocollo tramite l'apposito modulo, compilabile e inoltrabile *on-line* mediante l'applicazione "Protocolli in Rete".

**Articolo 9**  
**(Protezione dei dati personali)**

1. UNIONCAMERE e Infocamere, nell'attuazione delle attività e degli impegni previsti all'articolo 3 del presente Protocollo d'Intesa, si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679" - in seguito anche Normativa sul trattamento dei dati personali - citati in premessa.
2. UNIONCAMERE e Infocamere si vincolano già con il presente Protocollo a trattare i dati secondo il principio di liceità e di correttezza e solo per scopi determinati e assegnati, espliciti, legittimi, compatibili con lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, senza l'effettuazione di ulteriori attività, preordinate al perseguimento di finalità aggiuntive a quelle stabilite nel presente Protocollo d'Intesa. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, UNIONCAMERE e Infocamere si impegnano altresì ad informare adeguatamente gli interessati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Le stesse si obbligano ad acquisire solo dati strettamente necessari, pertinenti, non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito e a conservarli fino al termine delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.
3. UNIONCAMERE e Infocamere si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. UNIONCAMERE e Infocamere con il presente Protocollo assicurano che il trattamento sia conforme ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
5. Qualora il trattamento dei dati degli interessati coinvolti nelle attività del presente Protocollo d'Intesa venga effettuato da responsabili del trattamento per conto di UNIONCAMERE e Infocamere, le stesse si impegnano a rispettare le disposizioni di cui all'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679 ricorrendo unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
6. UNIONCAMERE e Infocamere devono garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.
7. Il MI è esentato da qualsiasi contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa sul trattamento dei dati personali vigente da parte di UNIONCAMERE e Infocamere nell'attuazione del presente Protocollo.

**Articolo 10**  
**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

per il Ministero dell'Istruzione  
il Capo del Dipartimento per le risorse  
umane, finanziarie e strumentali

(Jacopo Greco)

per Unione italiana delle Camere di  
commercio  
Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

Per Infocamere  
Il Direttore generale

(Paolo Ghezzi)